



**Città di  
LANZO TORINESE**

**Settore  
Educativo ed Assistenziale**

**Ufficio Segreteria  
Settore Educativo-Assistenziale**

Via S. Giovanni Bosco, 33  
10074 - LANZO TORINESE (To)

Telefono 0123/300436 - 0123/300437

Fax 0123/27420

e-mail:

istruzione@comune.lanzotorinese.to.it

**Capitolato Speciale  
d'Appalto**

**CIG: 0299644A0A**

# **SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

**per gli alunni delle  
Scuole Primaria e Secondaria di primo grado  
residenti a Lanzo Torinese**

**Periodo  
01/09/2009 - 31/08/2014**

## **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - DURATA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 4 - ULTERIORI SERVIZI E ADEMPIMENTI DA ESPLETARSI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 - UTENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - VARIAZIONE DI PERCORSO.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 10 - DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 12 - RESPONSABILITA'.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 13 - VIGILANZA E CONTROLLI.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 14 - ESECUZIONE IN DANNO.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 15 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 16 - PENALITA' E DECADENZA.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 17 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CREDITO.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ED OSSERVANZA DELLE NORME.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 22 - PAGAMENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....</b>	<b>18</b>



## Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto:

- a) **Alienazione dei tre seguenti automezzi comunali** per l'importo complessivo di **€ 38.700,00 + IVA**, stabilito su perizia estimativa dell'Ufficio tecnico in data 18/03/2009, allegata a questo capitolato:

<b>AUTOBUS</b>  <b>Targato</b>  <b>BS 492 BL</b>	<i>Data prima immatricolazione del veicolo (B)</i>	28/02/2001
	<i>Marca veicolo (D.1)</i>	IVECO A45E10 28 TD
	<i>Destinazione ed uso del veicolo (J.1)</i>	Autobus per trasporto di persone - uso proprio
	<i>Numero posti</i>	29
	<i>Carrozzeria (J.2)</i>	AS (scuolabus)
	<i>Numero di omologazione (K)</i>	OM81641EST04AT
	<i>Cilindrata cm<sup>3</sup> (P.1)</i>	2800
	<i>Indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE (V.9)</i>	96/1 CE
	<i>Dimensioni (lunghezza * larghezza)</i>	m. 6,86 * 2,03
	<i>Pneumatici</i>	195/75 R16C (107/105N) oppure 185/75 R16C (104/102N)
	<i>Ultima revisione</i>	13/03/2008
	<i>Chilometri percorsi al 15/03/2009</i>	Km. 90.000
	<i>Accessori optional</i>	Catene da neve
<b>AUTOBUS</b>  <b>Targato</b>  <b>TO 11976S</b>	<i>Data prima immatricolazione del veicolo</i>	09/10/1991
	<i>Fabbrica/Tipo</i>	IVECO FIAT 49.10.1/N-3,9
	<i>Classe veicolo</i>	Autobus per trasporto di persone
	<i>Numero posti</i>	36
	<i>Carrozzeria</i>	A0 - per uso privato
	<i>Numero di omologazione</i>	OL90010E90013BS
	<i>Cilindrata cm<sup>3</sup></i>	2500
	<i>Tempi/comb.</i>	4/Gasol
	<i>Dimensioni (lunghezza * larghezza)</i>	m. 6,67 * 2,32
	<i>Pneumatici</i>	195/75 R16C (107/105N)
	<i>Ultima revisione</i>	14/02/2008
	<i>Chilometri percorsi al 15/03/2009</i>	Km. 150.000
	<i>Accessori optional</i>	Catene da neve
<b>AUTOBUS</b>  <b>Targato</b>  <b>TO 69429R</b>	<i>Data prima immatricolazione del veicolo</i>	13/06/1991
	<i>Fabbrica/Tipo</i>	IVECO FIAT 49.10.1/N-3,9
	<i>Classe veicolo</i>	Autobus per trasporto di persone
	<i>Numero posti</i>	29
	<i>Carrozzeria</i>	A0 - per uso privato
	<i>Numero di omologazione</i>	OL90010E90014BS
	<i>Cilindrata cm<sup>3</sup></i>	2500
	<i>Tempi/comb.</i>	4/Gasol
	<i>Dimensioni (lunghezza * larghezza)</i>	m. 6,67 * 2,32
	<i>Pneumatici</i>	195/75 R16C (107/105N)
	<i>Ultima revisione</i>	25/09/2008
	<i>Chilometri percorsi al 15/03/2009</i>	Km. 220.000

- b) **Affidamento del servizio di trasporto scolastico** a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria di I° grado e secondaria di I° grado residenti in Lanzo Torinese, per il periodo dall'01/09/2009 al 31/08/2014 (ANNI CINQUE).

2. L'oggetto dell'appalto, come sopra specificato, è unico e inscindibile, con la conseguenza che non sono ammesse offerte parziali (solo per il punto a) o solo per il punto b)) e l'affidamento dello stesso avverrà in favore di un unico aggiudicatario, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.

## **Articolo 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I° grado residenti in Lanzo Torinese, ha durata quinquennale con decorrenza dall'01/09/2009 e scadenza il 31/08/2014.
2. Il Gestore è vincolato alla continuità del servizio, per un massimo di sei mesi, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa. Durante tale regime di proroga varranno le medesime condizioni economiche previste per il periodo di normale durata del contratto.
3. Il periodo effettivo di esecuzione del servizio è riferito agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 secondo il calendario scolastico e fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per scioperi, eventi naturali, etc.).
4. L'Amministrazione comunale comunicherà all'Impresa, prima dell'avvio del servizio, i giorni di chiusura secondo il calendario scolastico.

## **Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio trasporto consiste nel trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo presso le loro sedi e viceversa e dovrà essere garantito per tutti i giorni di apertura delle scuole.
2. Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti.
3. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica, circa i giorni e gli orari di ingresso/uscita.
4. In caso di assemblee o scioperi il trasporto degli alunni dovrà essere garantito, secondo gli orari diversi delle lezioni ingressi/uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative.
5. Il vettore dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale dell'affidamento e fino a quando questi non siano scesi dal mezzo. In ogni caso il vettore avrà il dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, in modo che quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.
6. I percorsi e gli orari di seguito descritti sono puramente indicativi, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero di studenti da trasportare.

**- ORARI -**

Giorno	<i>Scuola PRIMARIA</i>	<i>Scuola SECONDARIA</i>	
		<i>Tempo normale</i>	<i>Con rientro pomeridiano</i>
Lunedì	8.30 - 16.30	7.50 - 13.15	7.50 - 17.05
Martedì	8.30 - 16.30	7.50 - 13.20	
Mercoledì	8.30 - 16.30	7.50 - 13.15	7.50 - 17.05
Giovedì	8.30 - 16.30	7.50 - 13.20	
Venerdì	8.30 - 16.30	7.50 - 13.20	

**- PERCORSI -**

I percorsi da effettuare sono approssimativamente due:

<b>Percorso A</b>	<b>Percorso B</b>
Regione Margaula Via Torino Via dell'Eremo Via Santa Lucia Via Challant Via Loreto Regione Brecco Regione San Bernardo Regione Praile Regione Momello Via Loreto Via Martiri della Libertà Scuola	Regione Fua Regione Oviglia Superiore Regione Cochetto Regione Oviglia Inferiore Via Peroglio Via Matteotti Via Cafasse Via delle Valli Via Frasca Scuola

**Articolo 4 - ULTERIORI SERVIZI E ADEMPIMENTI DA ESPLETARSI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La ditta aggiudicataria del servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo, **dovrà assicurare il trasporto dei minori (uno o più) portatori di handicap. Per gli stessi, oltre al trasporto, dovrà garantire la sorveglianza.**
2. In aggiunta al chilometraggio presuntivamente indicato all'articolo 10 del presente capitolato, la ditta appaltatrice si impegna, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, a fornire trasporti, sia con scuolabus che con pullman granturismo per una ulteriore percorrenza massima di km **500/annui** (chilometri cinquecento annui), da effettuare indicativamente per:
  - a) massimo n. 3 visite guidate o manifestazioni scolastiche in località nell'arco di Km. 40/visita (Km. 40 + 40 andata e ritorno), da effettuarsi con i mezzi scuolabus
  - b) attività parascolastiche di vario tipo (visite guidate durante i centri estivi per minori, ecc.), in località nell'arco di km. 40 (Km. 40 + 40 andata e ritorno) da effettuarsi con i mezzi scuolabus
  - c) gite varie o trasporto degli anziani ospiti della Casa di Riposo Comunale ubicata in Regione Cates

- n. 36, per un numero massimo di 25 persone, in località nell'arco di km. 50 (Km. 50 + 50 andata e ritorno)
- d) viaggi per necessità dell'Amministrazione, con numero massimo di 25 persone, in località nell'arco di Km. 80 (Km. 80 + 80 andata e ritorno)

Per tali esigenze la Ditta appaltatrice dovrà essere preavvertita almeno dieci giorni prima.

## **Articolo 5 - UTENTI**

1. Gli alunni che nel corso dell'anno scolastico 2008/2009 usufruiscono del servizio di trasporto scolastico sono:  
n. 37 per la Scuola Primaria  
n. 42 per la Scuola Secondaria.
2. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio Segreteria Settore Educativo-Assistenziale del Comune di Lanzo Torinese, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà, in collaborazione con la Ditta aggiudicataria, gli itinerari del trasporto stesso. Gli itinerari ed il numero delle corse saranno diversificati per tener conto della diversa articolazione dell'attività didattica (tempo prolungato, tempo normale, ecc). Di ogni modifica verrà data tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice.
3. Le parti si obbligano a segnalare qualsiasi variazione dovesse verificarsi nel corso dell'anno scolastico, sia per quanto concerne gli itinerari che gli alunni autorizzati ad utilizzare il servizio (nuove richieste, rinunce, ecc.).
4. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di effettuare il trasporto senza diritto a maggiorazioni per un eventuale aumento di circa 20 bambini sul numero indicato in precedenza.

## **Articolo 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di tre automezzi idonei al trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, di cui un automezzo idoneo per il trasporto di alunni con handicap.
2. Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero, secondo gli orari d'ingresso e di uscita di cui al presente capitolato, riferiti all'anno scolastico in corso al momento della procedura di appalto ed aggiornabili a cura del Responsabile del servizio.
3. Le fermate devono essere effettuate in modo da garantire l'osservanza delle prescrizioni del codice della strada. Eventuali variazioni di fermata devono essere concordate ed autorizzate dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Lanzo Torinese.
4. E' responsabilità della ditta aggiudicataria segnalare e richiedere all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale, gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza agli alunni nei luoghi di fermata.
5. Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga tra i dieci e i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, il vettore dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei automezzi, la totale richiesta degli utenti.

6. Sarà compito della Ditta appaltatrice conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei alla viabilità del territorio comunale di Lanzo Torinese.
7. In presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l'Impresa concorderà con il Comune il percorso o la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.
8. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie agli orari fissati per ogni fermata, andranno comunicate, in tempo utile, agli interessati, nella forma più idonea alla circostanza.
9. La Ditta è obbligata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".
10. La Ditta è obbligata a mettere a disposizione gli automezzi necessari per assicurare la prestazione del servizio, a copertura di ogni richiesta, in ogni momento dell'anno scolastico.
11. L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 7 - VARIAZIONE DI PERCORSO**

1. La Civica Amministrazione, considerando le variazioni previste dalla riforma scolastica in via di attuazione, si riserva la facoltà di variare, ad inizio o durante l'anno, temporaneamente o permanentemente, la lunghezza dei percorsi (in eccesso o in difetto) e/o gli orari e/o i giorni indicati nel presente capitolato, al fine di soddisfare la programmazione della Autorità didattica e le esigenze dei fruitori del servizio di trasporto scolastico o di far fronte a situazioni impreviste (sperimentazioni didattiche, tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani, scioperi o riunioni sindacali del personale docente, etc.) Il servizio dovrà quindi essere eseguito anche per quantitativi maggiori o minori di chilometri ed impegnerà l'impresa alle stesse condizioni così come meglio specificato nel presente capitolato.
2. Sarà data precedenza alle richieste di servizio trasporto presentate dalle famiglie degli alunni residenti al di fuori del concentrico nell'ambito di Km. 6,0 di distanza dall'Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media per permettere il regolare svolgimento del servizio trasporto alunni.
3. Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di situazioni atmosferiche avverse. In tal caso, i mezzi dovranno essere dotati di gomme termiche, catene o quant'altro necessario al fine di garantire la sicurezza dei minori trasportati.

## **Articolo 8 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti al servizio del presente capitolato, oltre alle spese di contratto e i corrispettivi per la compravendita degli automezzi comunali con le modalità previste nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia.

2. In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere:
  - a) a comunicare al Comune di Lanzo Torinese, prima dell'assunzione del servizio, il proprio domicilio presso il quale verranno indirizzate a mezzo raccomandata A.R. tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale;
  - b) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
  - c) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
  - d) all'assicurazione per danni a terzi trasportati, cose e persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi;
  - e) a tenere i registri fiscali a norma di legge;
  - f) a tenere il libro matricola dei dipendenti;
  - g) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
  - h) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto scolastico.
3. Restano a totale carico della ditta appaltatrice gli oneri per il personale dipendente, ivi compresi i costi del personale di vigilanza ed assistenza agli alunni trasportati portatori di handicap.
4. Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri necessari all'acquisto, all'adeguamento e al rinnovo degli automezzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, le spese di carburante, lubrificanti, pneumatici, tassa di circolazione, pedaggi autostradali, premi assicurativi e quant'altro prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trasporti pubblici, gli oneri fiscali e in materia di IVA, le imposte e tasse di qualsiasi natura, presenti e future inerenti alla presente concessione, nonché le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa ed eccezion fatta, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Lanzo Torinese.
5. La ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto, ha l'obbligo di volturare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, i tre scuolabus di cui sopra attualmente di proprietà del Comune di Lanzo.

## **Articolo 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

### ***- PERSONALE -***

1. Il personale destinato dal soggetto aggiudicatario all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto deve essere idoneo a svolgere tali prestazioni secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n. 448 e s.m.i., in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e dalla normativa vigente.
2. Ogni servizio inerente il trasporto, l'organizzazione e la gestione del servizio stesso sarà svolto dal personale alle dipendenze dell'Impresa appaltatrice. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada.
3. L'appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative agli obblighi amministrativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa.

4. A richiesta dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà presentare il libro matricola e il documento Unico regolarità contributiva (DURC), quest'ultimo potrà essere richiesto direttamente dall'Amministrazione Comunale.
5. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. Dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti.
6. L'appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.
7. Il perdurare, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione comunale in ordine alla cattiva condotta del personale, del comportamento scorretto del medesimo sarà causa di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune.
8. L'Amministrazione comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
9. L'Impresa deve inoltre, attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore. La mancata applicazione dei contratti sopraccitati, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi per qualsiasi ragione, sarà motivo di rescissione, con effetto immediato di appalto. In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita. L'Impresa deve altresì osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale.
10. La Ditta appaltatrice del servizio deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente.

**- MEZZI -**

1. L'Impresa appaltatrice dovrà svolgere i servizi con propri mezzi autobus immatricolati per trasporto di persone in conto terzi, nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada), nel decreto del Ministro dei Trasporti in data 31/01/1997, e in ogni altra disposizione di legge vigente in materia di trasporto scolastico. Tali mezzi dovranno essere in numero e tipo sufficienti a garantire l'effettuazione dei servizi.
2. Gli autobus dovranno essere tecnicamente efficienti, in regola con le revisioni generali ed annuali, mantenuti in perfetto stato di pulizia interna ed esterna e dovranno rispettare gli standard fissati dalla vigente normativa sulle emissioni. Qualora durante lo svolgimento del servizio, gli automezzi mostrassero segni di degrado, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la loro sostituzione con altri in migliore stato di manutenzione.
3. La ditta appaltatrice dovrà provvedere, entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima dell'assunzione del servizio, a rimuovere le scritte "Comune di Lanzo Torinese" dalla carrozzeria dei tre mezzi alienati.

4. I mezzi adibiti al trasporto di cui al presente Capitolato dovranno essere muniti di cartelli o pannelli luminosi anteriori, indicanti la dicitura "Trasporto alunni per conto del Comune di Lanzo Torinese" e il numero della linea effettuata, in modo da rendere immediatamente visibile all'utenza il mezzo da utilizzare.

### - SERVIZI -

1. La Ditta è tenuta a:
- individuare un coordinatore del servizio che svolga funzioni di raccordo tra la Ditta, il Comune e la scuola, coordini l'attività del personale con le esigenze del servizio e costituisca interlocutore unico per il servizio comunale competente. Al coordinatore è richiesto di adeguare, nel quadro generale di organizzazione del servizio, le variazioni che l'ufficio ritiene opportune, anche nel corso dell'anno, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dell'utenza;
  - provvedere alla redazione e alla revisione dei percorsi sulla base della documentazione fornita dagli uffici comunali di riferimento, che dovrà successivamente procedere all'approvazione degli stessi;
  - fornire agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni richieste di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati;
  - redigere, prima dell'inizio del servizio e prima dell'inizio di ogni anno scolastico, una dichiarazione scritta sotto forma di atto notorio, a firma del legale rappresentante o del titolare della ditta appaltatrice, l'elenco del personale utilizzato per il servizio indicando il nominativo, la qualifica, il numero e la tipologia della patente di guida, il numero del telefono cellulare;
  - fornire, contestualmente ai documenti di cui al punto precedente, copie delle carte di qualificazione del conducente di tutto il personale incaricato della conduzione dei mezzi di cui al presente capitolato;
  - tenere all'interno di ogni mezzo un registro sul quale giornalmente verranno annotati i chilometri percorsi e la causale della percorrenza, registro che sarà sottoposto alla verifica periodica da parte degli uffici comunali competenti.

## Articolo 10 - DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Nella conduzione del trasporto scolastico il gestore è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di circolazione stradale, antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro, vigenti nel periodo di durata dell'appalto.
2. L'appaltatore è inoltre considerato diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza e/o dall'imperfetto ed incompleto rispetto delle norme previste dalla legge, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e negli appositi regolamenti comunali già adottati o che verranno nel proseguo approvati; l'Amministrazione comunale di Lanzo Torinese resta completamente sollevata da ogni onere e responsabilità.
3. In particolare il vettore rimane l'unico responsabile per i sinistri che possano colpire le persone autotrasportate ed ha quindi l'obbligo di adottare tutte le misure e le cautele idonee a salvaguardarne la sicurezza e l'incolumità personale e ad evitare loro qualsiasi danno o lesione.
4. La gestione dei servizi di trasporto dovrà inoltre essere effettuata dall'appaltatore sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:
  - a) i trasporti dovranno essere eseguiti nel rispetto degli itinerari, degli orari, delle direttive e delle modalità stabilite dall'Amministrazione all'inizio del servizio e di ogni anno scolastico, sentito il

- parere non vincolante della Ditta vettrice. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare il percorso e gli orari stabiliti ogni qualvolta si verificano evenienze particolari che lo rendano necessario;
- b) i trasporti scolastici riservati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado interessano l'intero territorio comunale;
- c) il servizio di accompagnamento è obbligatorio per gli alunni autotrasportati portatori di handicap con onere a carico dell'appaltatore;
- d) il canone di appalto di cui al presente capitolato è stabilito su una **percorrenza annua di Km 39.000** relativamente al servizio di trasporto scolastico e per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle Autorità scolastiche e/o programmate dal Comune; a seconda delle esigenze e delle particolari necessità di prestazioni che richiedano variazioni delle percorrenze chilometriche, il predetto canone di appalto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione così, sin d'ora, disciplinate:
- o le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla soglia del 10% (dieci per cento) del chilometraggio preventivato a base di canone (come sopra evidenziato) non danno diritto a modifiche del canone di appalto;
  - o una percorrenza annua inferiore o superiore oltre la soglia del 10% (dieci per cento) del chilometraggio preventivato a base di canone comporterà una variazione del canone medesimo in aumento o in diminuzione mediante applicazione, sulla parte eccedente la differenza del 10%, della tariffa di € 1,80/km. soggetto al medesimo ribasso percentuale offerto, più IVA, per ogni chilometro percorso in più o in meno;
- e) l'appaltatore si obbliga, previo avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data convenuta, a provvedere al servizio di trasporto extrascolastico, come da presente capitolato
- f) il servizio oggetto del presente capitolato è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi dell'Articolo 1 della Legge 12/6/1990, n. 146 "norma dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i..La ditta appaltatrice si impegna pertanto ad assicurare la continuità dello stesso sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Il servizio suddetto è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forma maggiore. In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli alunni, la ditta concessionaria dovrà comunicare tempestivamente a questo Ente, l'interruzione del servizio garantendo, comunque, il successivo trasporto della giornata con onere a suo carico, con equivalente trasporto sostitutivo, da effettuarsi con pullman aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e personale idoneo al servizio. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo. Nell'eventualità che la ditta concessionaria non provveda a quanto indicato nel comma precedente del presente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta addebitando il maggior costo al concessionario nei confronti del quale verrà applicata la relativa penale. Il servizio di trasporto scolastico non potrà inoltre essere in alcun modo modificato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione concedente. In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale od altri eventi fortuiti, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese e senza pretendere compensi aggiuntivi di sorta a garantire la regolare prosecuzione dei servizi senza procurare disagi o ritardi agli utenti. Tutti gli automezzi impiegati dall'appaltatore dovranno essere perfettamente funzionanti, idonei all'uso e alla destinazione convenuti anche in condizioni climatiche avverse, come in caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio. La ditta vettrice è obbligata a dotarsi di una idonea macchina di scorta per la riparazione di un eventuale guasto che possa occorrere agli automezzi in servizio;
- g) è fatto divieto all'appaltatore del servizio di cedere il presente contratto a terzi. E' parimenti vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto senza il nulla-osta preventivo dell'Amministrazione;

h) è fatto obbligo all'appaltatore di far osservare al proprio personale un contegno corretto ed educato verso gli utenti.

### **Articolo 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il trasporto, a vigilare, sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza, assicurando anche la presenza di un accompagnatore nei casi previsti dalla legge o qualora ne fosse richiesto dal Comune.

### **Articolo 12 - RESPONSABILITA'**

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo.
3. E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

### **Articolo 13 - VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Il Comune - titolare del servizio - mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Quindi l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d'appalto, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso.
3. L'Amministrazione Comunale farà pervenire alla ditta aggiudicataria per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.
4. La ditta aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.
5. La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Amministrazione Comunale.
6. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
7. L'Amministrazione Comunale, qualora dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente contratto, non sono eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, farà pervenire alla ditta per iscritto le eventuali contestazioni e/o osservazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi in tempi stabiliti.

## **Articolo 14 - ESECUZIONE IN DANNO**

1. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

## **Articolo 15 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, ai sensi dell'Articolo 21-quinquies della Legge n. 241/90, di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **Articolo 16 - PENALITA' E DECADENZA**

1. L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
2. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata un'ammonizione al riguardo.
4. Potranno essere comunque applicate in ogni caso, sanzioni da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 5.000,00= rapportate alla gravità dell'inadempienza.
5. L'applicazione della sanzione pecuniaria è prevista con detrazione dell'importo sulla fattura mensile del corrispettivo spettante alla ditta.
6. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio assunto.
7. L'Appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:
  - a) cancellazione della Ditta dall'Albo Regionale di cui all'Articolo 2 della L.R. 18/94 (in questa eventualità il Comune si riserva la facoltà di proseguire il rapporto solo alla scadenza naturale con provvedimento motivato);
  - b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
  - c) indebita sospensione del servizio, salvo casi di forza maggiore, per un periodo superiore a due giorni;
  - d) abituali deficienze e negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione Comunale;
  - e) quando la ditta si renda colpevole di frodi;
  - f) in caso di inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per lavoratori;
  - g) la sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti stabiliti all'Articolo 32 del presente capitolato.
8. L'Amministrazione Comunale, qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, si riserva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto per gravi e ripetute

inadempienze, anche parziali, nell'espletamento del servizio, incamerando in tal caso l'importo della prescritta cauzione, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

### **Articolo 17 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
  - a. apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
  - b. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
  - c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - d. interruzione non motivata del servizio;
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

### **Articolo 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere, qualora si verificino inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, accertati dai competenti servizi ed attestati da una relazione particolareggiata. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
3. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio di Stato n. 2208 del 24/4/2002).
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

### **Articolo 20 - CESSIONE DEL CREDITO**

1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

## Articolo 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ED OSSERVANZA DELLE NORME

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
3. Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

- a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli assistiti/alunni residenti nel Comune di Lanzo.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Lanzo Torinese, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'Articolo 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

- b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Lanzo Torinese, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'Articolo 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;

- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

5. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi sopra indicati corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore della Città di Lanzo Torinese.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni), nonché gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a completo carico del Comune.
7. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente e senza che il fatto dell'esercizio costituisca diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre la somma pattuita che resta immutabile.

## **Articolo 22 - PAGAMENTI**

1. I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati in rate mensili posticipate con versamento della quota 1/10 dell'importo annuale forfettario a base di gara, da emettersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
3. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

## **Articolo 23 - SUBAPPALTO**

1. E' assolutamente vietato il subappalto, o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

## **Articolo 24 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, Sezione distaccata di Ciriè.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **Articolo 25 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Privacy), si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Comune di Lanzo esclusivamente per le finalità connesse all'appalto in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Lanzo Torinese.

### **Articolo 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

1. Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, alla normativa vigente in materia, nonché al regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

### **Articolo 27 - ALLEGATI**

1. Costituisce parte integrante al presente Capitolato n. 1 perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico relativa ai mezzi comunali da alienare.

Lanzo Torinese, 10/04/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE

(CAPUCCHIO Maria Teresa )  
(CAPUCCHIO Maria Teresa)